

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 21 MAGGIO 2020 (omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Alesii riferiscono che stanno pervenendo numerose richieste da parte dei praticanti riguardanti la durata del tirocinio nel periodo di

emergenza sanitaria da COVID-19.

Al riguardo, premettono che in data 30 aprile 2020 il Consiglio ha approvato la delibera con la quale ha preso atto di quanto disposto dall'art. 6, comma 3 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, specificando che la pratica forense è ridotta da diciotto a sedici mesi, limitatamente ai praticanti che dimostrino di aver conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relativo all'anno accademico 2018/2019, prorogata al 15 giugno 2020 dall'art. 101, comma 1 D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Ciò premesso, al fine di meglio chiarire quanto già deliberato ed agevolare gli uffici nel dare seguito alle singole richieste dei praticanti, il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Alesii

ritengono opportuno chiarire che:

-la pratica forense è limitata da diciotto a sedici mesi esclusivamente per coloro che documentino di aver conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relativo all'anno accademico 2018/2019, prorogata al 15 giugno 2020 dall'art. 101, comma 1 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come espressamente previsto dalla normativa vigente alla quale il COA deve attenersi.

Il Consiglio approva.

E' estratto conforme all'originale. Roma, 29 maggio 2020

Il Consigliere Segretario (Avv. Maria Scialla)